

*Consiglio Provinciale*

*Giunta Provinciale di Grosseto*

*Leonardo Marras (presidente)*

*Marco Sabatini (vicepresidente, assessore al Governo del Territorio)*

*Federico Balocchi, Gianfranco Chelini, Fernando Pianigiani, Enzo Rossi,*

*Patrizia Siveri, Cinzia Tacconi, Tiziana Tenuzzo (assessori)*

# **PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 2010**

## **Valutazione Ambientale Strategica**

**Relazione – Rapporto Ambientale**

**ALLEGATO B  
Coerenza Esterna**



**V.A.S.  
P.T.C. COERENZA ESTERNA a)**

<b>RISORSE Norme e Schede</b>	<b>P.I.T. SEZIONI 2A E 2B e Piani di Settore Regionali connessi</b>		<b>PIANI DI BACINO (PAI) E PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTAT)</b>	
	<b>COERENTE</b>	<b>INDIFFERENTE</b>	<b>COERENTE</b>	<b>INDIFFERENTE</b>
<b><i>RISORSE NATURALI</i></b>				
<p><b><i>Aria - Art. 9</i></b>            Ai fini della qualità dell'aria, la valutazione della sostenibilità delle scelte insediative ne verificherà gli impatti sull'atmosfera in rapporto ai Q.C..</p> <p>Per la localizzazione di nuove espansioni saranno da privilegiare ambiti facilmente raggiungibili con il trasporto pubblico e/o serviti da reti pedonali e ciclabili, al fine di contenere le emissioni del traffico veicolare.</p> <p>Sono altresì auspicati specifici incentivi per soluzioni utili a migliorare la qualità dell'aria.</p> <p>In aggiunta a quanto previsto al precedente comma 3, le valutazioni per la localizzazione e lo sviluppo degli insediamenti produttivi verificheranno la compatibilità ambientale delle rispettive emissioni in termini di inquinamento atmosferico, alterazione del microclima e ricaduta dei fumi. Si avrà cura di localizzare gli impianti soggetti al rischio di forti emissioni di rumore e/o polvere secondo i criteri riportati nell'art. 30 delle presenti <i>Norme</i>,</p>	<p>Circa gli orientamenti ed i criteri assunti con il P.I.T. per la città policentrica toscana, sulle azioni per l'inquinamento atmosferico e la salubrità dell'aria (sistemi e mezzi di mobilità, tecnologie progettuali avanzate, e impiantistiche realizzative e progettuali (Art. 8 c.4, Art. 21 c. 4.).</p>		<p>Punto 6 e 7 disciplina del PTAT</p>	<p>X (PAI)</p>

<p>privilegiando a tal fine i siti di cava abbandonati non rinaturalizzati, o altri assimilabili.</p> <p><b>Scheda 2 – Sistema ambientale</b>  <b>Scheda 2B – Criteri per ridurre la concentrazione e il rischio da emissioni di Radon</b></p>				
<p><b>Acqua e suolo: tutela delle risorse - Art. 10</b></p> <p>Nella tutela della risorsa idrica si attribuisce un interesse prioritario a fattori di vulnerabilità quali il depauperamento di sorgenti e falde, gli inquinamenti, le diminuzioni di capacità di ricarica e di portata.</p> <p>Fra le componenti territoriali ad alta vulnerabilità ambientale si indicano in particolare gli acquiferi a copertura permeabile, le zone di ricarica delle falde, le aste fluviali ancora integre e gli alvei in evoluzione, le lagune ed i laghi.</p> <p>In quanto risorsa vulnerabile e fortemente limitata nella rinnovabilità, la riserva di acque utilizzabili per usi antropici deve essere tutelata dagli effetti indotti da insediamenti, infrastrutture, attività e usi in atto.</p> <p>In quest’ottica si attribuisce importanza strategica all’acquifero del Monte Amiata.</p> <p>Il sistema provinciale delle acque superficiali e sotterranee riveste un ruolo di primaria importanza, sia come componente della risorsa idrica, sia come fattore di caratterizzazione territoriale e paesistica.</p> <p>Alla particolare configurazione del sistema delle acque e alla sua peculiare interrelazione con le altre componenti territoriali si assegna un valore di invariante.</p> <p>Per la risorsa suolo si ritiene indispensabile contenere e minimizzare gli impatti, abbattendo</p>	<p>Sempre il PIT all’articolo 19 in relazione della “disciplina da adottare negli S.P.T. fa riferimento al perseguimento del risparmio delle risorse idriche per la realizzazione degli insediamenti produttivi, nel rispetto del regolamento emanato con DPGRT 2007/2/R”</p> <p>In riferimento agli orientamenti ed i criteri assunti con il PIT per la scelta di tipologie progettuali in favore della tutela e degli usi compatibili e sostenibili delle risorse suolo e acqua (art. 21, c.4)</p> <p>Il PIT in relazione alle finalità riguardanti la tutela delle risorse del territorio rurale con particolare riguardo, in sintesi, a: terreni che presentano un’elevata potenziabilità d’uso agricola, particolari sistemazioni agrarie significative ai fini della conservazione del suolo (terrazzamenti, ciglionamenti); terreni soggetti a bonifica idraulica; siti d’invaso esistenti o potenziali in forza di una positiva valutazione di fattibilità tecnica; i boschi, le foreste e la vegetazione non boschiva; rischi di erosione, di esondazione e incendio (articolo 22)</p> <p>Il PIT all’articolo 28 per il patrimonio costiero, insulare e marino, in relazione alle misure di tutela della risorsa acqua e suolo nonché circa le</p>		<p>Art.4 delle norme PAI regionale ed interregionale</p> <p>Punto 6 e 7 disciplina del PTAT</p>	

<p>ogni rischio connesso ad azioni controindicate e incompatibili.</p> <p>A tal fine si ritiene prioritario tutelare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in generale, i suoli che supportano produzioni agro-alimentari fondamentali e caratteristiche;</li> <li>- in particolare, gli ambiti che presentano nel contempo caratteri di pregio ambientale ed elevati livelli di vulnerabilità, quali: tomboli e dune costiere a rischio di erosione; ambiti costieri soggetti a crescente pressione antropica; aree di bonifica recente a rischio di subsidenza; terreni fortemente acclivi protetti da boschi; porzioni collinari e ambiti di degrado del territorio rurale.</li> </ul> <p><b>Scheda 3 –Uso e gestione della risorsa acqua</b></p> <p><b>Scheda 3A - Parametri per il dimensionamento della crescita insediativi</b></p> <p><b>Scheda 3B – Indirizzi per la tutela della risorsa idrica</b></p> <p><b>Scheda 3C - Criteri per il riequilibrio del trasporto solido</b></p> <p><b>Scheda 3D- Indirizzi per il riutilizzo delle acque reflue</b></p> <p><b>Scheda 3E - Criteri per la coltivazione del riso in sommersione</b></p> <p><b>Scheda 3F – Impianti di acquicoltura</b></p> <p><b>Scheda 4 – Acqua e Suolo: assetti, rischi, dissesti</b></p> <p><b>Scheda 4A - Indirizzi per le indagini geologiche degli S.P.T. e A.G.T.</b></p> <p><b>Scheda 4B - Criteri per lo sviluppo degli studi ideologico-idraulici</b></p> <p><b>Scheda 4C – Indirizzi per l’integrazione delle direttive dei P.A.I.</b></p> <p><b>Scheda 4D – Indirizzi per la tutela dei suoli agrari</b></p>	<p>azioni necessarie per contenere i processi di degrado correlati all’erosione costiera, allo stress idrico ed alla salinizzazione delle falde. Il tutto mediante la definizione di idonee modalità d’uso delle risorse del territorio al fine della loro rigenerazione ed evitandone l’esaurimento.</p> <p>In particolare in riferimento a: a) il riordino o il potenziamento della situazione di alimentazione della falda; b) la redistribuzione delle utenze, anche nel tempo, per evitare fenomeni di concentrazione; c) la riduzione ovvero, laddove necessario, la sospensione degli emungimenti; d) gli obiettivi concernenti la riduzione dei fenomeni erosivi e congruenti modalità di monitoraggio continuativo;</p> <p>Gli strumenti della pianificazione vietano la realizzazione di nuovi insediamenti all'interno delle zone dunali e dei sedimenti di duna individuati dai relativi quadri conoscitivi, nonché in prossimità delle dune delimitando allo scopo apposite zone di rispetto, nelle quali è vietata ogni modificazione dei suoli anche precaria.</p> <p>Le previsioni degli strumenti di pianificazione riguardanti i campeggi vietano la localizzazione di nuovi impianti nelle aree caratterizzate dalla presenza di pinete o sistemi dunali, e adottano in riferimento ad impianti preesistenti, idonee misure, anche rilocalizzative in aree alternative e comunque attigue ad aree già urbanizzate, ai fini della salvaguardia o della riqualificazione del relativo sistema ambientale.</p>			
--	--	--	--	--

<p><b>Scheda 5 –risorse del sottosuolo</b>  <b>Scheda 5A - Criteri per l'esercizio delle attività estrattive</b>  <b>Scheda 5B - Criteri per il ripristino ambientale</b>  <b>Scheda 5C - Elenco delle cave dismesse</b>  <b>Scheda 5D - Emergenze geologiche e speleologiche</b>  <b>Scheda 5E - Grotte, ipogei, cavità etc.</b></p>				
<p><b>Acqua e suolo: Assetti idrogeologici – Art. 11</b></p> <p>Ai fini delle politiche territoriali provinciali si ritiene essenziale perseguire la migliore compatibilità tra le aspettative di utilizzo e di sviluppo del territorio e la naturale dinamica degli assetti idrogeologici, nel rispetto della tutela ambientale e della sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture”.</p> <p>A tal fine risulta prioritario perseguire, anche mediante una programmazione mirata degli usi del suolo, i seguenti obiettivi primari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali compromessi;</li> <li>– stabilizzazione e consolidamento dei terreni</li> <li>– messa in sicurezza idraulica compatibile con il recupero degli ambiti fluviali e del loro ecosistema;</li> <li>– manutenzione ed interventi finalizzati all'equilibrio idraulico nei terreni di bonifica.</li> </ul> <p><b>Scheda 4 –Acqua e Suolo: assetti, rischi,</b></p>	<p>In relazione alle finalità di assicurare la continuità e la biodiversità delle reti naturali tutelando e valorizzando i corsi d'acqua fluviali e lacustri, gli ambiti territoriali che vi si correlano ed in generale ogni altra risorsa naturale. Il tutto in attuazione degli interventi di difesa integrata del suolo previsti dalla pianificazione di bacino (art.10, c.1)</p> <p>Circa le prescrizioni assunte con il PIT (Art. 23) ai fini del contenimento del consumo ed impegno di nuovi suoli per gli annessi agricoli, favorendo il recupero e la ristrutturazione, il mantenimento della maglia agraria e le condizioni per nuovi impegni di suolo per destinazioni commerciali, turistiche e per il tempo libero nel patrimonio collinare.</p> <p>In relazione ai criteri adottati dal PIT (art. 25) per il patrimonio collinare circa la localizzazione di nuovi insediamenti subordinandoli alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio di cui al comma 2, dell'articolo 3 della L.R.</p>		<p>Titolo II, III, IV e V delle norme PAI regionali ed interregionali</p> <p>Titolo II, III e IV delle norme PAI nazionali</p>	<p>X (PTAT)</p>

<p><b>dissesti</b>  <b>Scheda 4A - Indirizzi per le indagini geologiche degli S.P.T. e A.G.T.</b>  <b>Scheda 4B - Criteri per lo sviluppo degli studi ideologico-idraulici</b>  <b>Scheda 4C – Indirizzi per l’integrazione delle direttive dei P.A.I.</b>  <b>Scheda 4D – Indirizzi per la tutela dei suoli agrari</b></p>	<p>1/2005, e alla condizione che si promuova la riqualificazione di siti degradati, recuperando un idoneo assetto agrario e idrogeologico del territorio.</p> <p>In relazione alla verifica per la sostenibilità degli interventi di trasformazione del territorio subordinata alla verifica dell’esistenza delle infrastrutture e dei servizi idrici necessari per soddisfare la domanda di approvvigionamento, distribuzione e depurazione; il tutto tramite il coordinamento con le politiche settoriali, con la pianificazione di bacino e con la pianificazione d’ambito del servizio idrico integrato e attraverso la valutazione della coerenza con gli altri piani di settore a livello regionale (articolo 35)</p>			
<p><b>Acqua e suolo: consumo e rigenerazione - Art. 12</b>  Si riconosce alle acque per usi antropici un ruolo primario, in quanto risorsa pregiudiziale ai fini della qualità della vita degli abitanti del territorio provinciale.  La reperibilità compatibile della risorsa idrica viene considerata condizione imprescindibile per qualsiasi forma di sviluppo insediativo. Pertanto le attività di programmazione e di pianificazione territoriale dovranno razionalizzare e ottimizzare l’uso della risorsa disponibile, senza pregiudicarne l’integrità ed incentivando le varie forme di recupero nonché le misure di risparmio.  Il Piano attribuisce un ruolo di invariante strutturale alle opere di difesa del suolo, sia per motivi funzionali che di ordine paesaggistico e storico-culturale, mentre riconosce le opere e gli assetti insediativi tipici dei territori di bonifica quali componenti caratteristiche del paesaggio</p>	<p>In relazione alle finalità di assicurare la continuità e la biodiversità delle reti naturali (corridoi ecologici) tutelando e valorizzando i corsi d’acqua e lacustri, gli ambiti territoriali che vi si correlano ed in generale ogni altra risorsa naturale del territorio promuovendone l’incremento per la dotazione e la disponibilità (art.10 ).</p> <p>Circa le prescrizioni assunte con il PIT (Art. 23) ai fini del contenimento del consumo ed impegno di nuovi suoli per gli annessi agricoli, favorendo il recupero e la ristrutturazione, il mantenimento della maglia agraria e le condizioni per nuovi impegni di suolo per destinazioni commerciali, turistiche e per il tempo libero nel patrimonio collinare.</p>		<p>Art. 18-20 delle norme PAI regionali</p> <p>Art. 16-18 delle norme PAI interregionali</p> <p>Punto 6 e 7 disciplina del PTAT</p>	<p>X (PAI)</p>

<p>provinciale e come fattore imprescindibile di protezione ambientale e di valorizzazione delle produzioni agricole.</p> <p>In particolare al patrimonio geologico e speleologico di pregio ambientale e paesaggistico viene attribuito valore di risorsa identitaria del territorio provinciale, riconoscendone altresì il valore strategico ai fini della fruizione collettiva.</p> <p><b>Attività acquicole - Art. 13</b></p> <p><b>Scheda 3 –Uso e gestione della risorsa acqua</b></p> <p><b>Scheda 3A - Parametri per il dimensionamento della crescita insediativi</b></p> <p><b>Scheda 3B – Indirizzi per la tutela della risorsa idrica</b></p> <p><b>Scheda 3C - Criteri per il riequilibrio del trasporto solido</b></p> <p><b>Scheda 3D- Indirizzi per il riutilizzo delle acque reflue</b></p> <p><b>Scheda 3E - Criteri per la coltivazione del riso in sommersione</b></p> <p><b>Scheda 3F – Impianti di acquicoltura</b></p> <p><b>Scheda 6 –Mare e Coste</b></p> <p><b>Scheda 6A Litorali sabbiosi</b></p>				
<p><b>Costa e litorali - Art. 14</b></p> <p>I litorali e il loro immediato entroterra, in quanto supporto vulnerabile di valori ambientali e naturali insostituibili, richiedono un impegno continuo per conservare gli equilibri geo-idrogeologici, morfologici e vegetazionali e per ripristinare gli assetti compromessi da fenomeni diffusi, quali: evoluzione della linea di costa, alterazione del sistema dunale, degradazione della risorsa idrica</p>	<p>Art. 19, c.1: in relazione della disciplina da adottare negli S.P.T. per il patrimonio collinare, per finalità di risparmio delle risorse acqua e suolo nelle aree litoranee anche nel rispetto del regolamento emanato con DPGRT 2007/2/R, “Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti”</p> <p>Art.27: in relazione alle finalità delle disposizioni</p>		<p>Art. 20 delle norme PAI regionali</p> <p>Punto 6 e 7 disciplina del PTAT</p>	<p>X</p>

<p>locale. L'eliminazione dei dissesti e la mitigazione degli impatti, provocati dal mancato rispetto delle dinamiche fisiche e/o da usi antropici impropri e inadeguati del territorio costiero, costituisce un obiettivo primario delle politiche territoriali provinciali.</p> <p><b>Scheda 6 - Mare e Coste</b>  <b>Scheda 6A Litorali sabbiosi</b>  <b>Scheda 6B Riferimenti per le attività balneari</b>  <b>Scheda 6 C Elenco degli interventi a tutela della fauna marina</b></p>	<p>del PIT circa la conservazione attiva del valore ambientale del "patrimonio costiero, insulare e marino" anche attraverso l'applicazione di limitazioni ai nuovi interventi insediativi ed edificatori su territori litoranei</p> <p>Articolo 28: in relazione alle misure di tutela delle risorse territoriali nonché circa le azioni necessarie per mantenere la ruralità diffusa, la tutela della macchia mediterranea, la pineta costiera e il sistema dunale fisso per contenere i processi di degrado correlati all'erosione costiera, alla degradazione della risorsa idrica. Il tutto mediante la definizione di idonee modalità d'uso delle risorse del territorio al fine della loro rigenerazione e evitandone l'esaurimento.</p> <p>In particolare in riferimento a: riordino o potenziamento della situazione di alimentazione della falda; redistribuzione delle utenze, anche nel tempo, per evitare fenomeni di concentrazione; riduzione ovvero, laddove necessario, sospensione degli emungimenti; obiettivi concernenti la riduzione dei fenomeni erosivi e congruenti modalità di monitoraggio continuativo; tutela della risorsa idrica condizioni d'uso e trasformazione del suolo all'interno dei sistemi dunali.</p>			
<p><b>Risorse del sottosuolo - Art. 15</b> L'insieme dei giacimenti minerali e litoidi, considerato risorsa naturale di interesse primario, è riservato allo sfruttamento tramite attività estrattiva. Entro tale insieme si distinguono: risorse potenziali soggette a tutela assoluta ai fini del loro utilizzo- e giacimenti disponibili, da coltivare secondo regole di tutela ambientale. L'attività estrattiva si intende come utilizzo</p>	<p>P.R.A.E.R. e PAERP con relativa VAS</p> <p>Art. 4 Sez. 2B del P.I.T.: in riferimento ai fiumi, ai laghi, corsi d'acqua e zone umide per i riferimenti al PAERP circa la compatibilità paesaggistica dei nuovi siti di escavazione e coltivazione, per i relativi manufatti e gli interventi di riqualificazione per i siti dismessi.</p>		<p>Titolo II, III, IV e V delle norme PAI regionali ed interregionali</p> <p>Titolo II, III e IV delle norme PAI nazionali</p>	<p>✗</p>

<p>temporaneo della risorsa del sottosuolo, secondo modalità che non pregiudichino l'assetto territoriale di lungo termine. Tale attività deve pertanto svolgersi con attenzione prioritaria alla situazione ambientale che si determinerà con la sua dismissione.</p> <p>Ai fini della "irregredibilità" della qualità territoriale, si ritiene indispensabile che tutti i siti di escavazione dismessi siano sottoposti ad azioni compatibili di riqualificazione ambientale fino al conseguimento di assetti almeno equipollenti allo status quo ante.</p> <p>I successivi sviluppi della disciplina provinciale in materia, oltre ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, applicheranno i seguenti indirizzi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- individuare gli ambiti di cava con i criteri di cui al successivo c. 5 del presente articolo;</li><li>- condizionare le previsioni al rispetto dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico, nonché, per i corsi d'acqua interessati, alle norme di polizia idraulica di cui al R.D. 523/1904;</li><li>- favorire l'impiego di viabilità esistente, contenendo la realizzazione di nuovi accessi;</li><li>- indirizzare le attività con riferimento ai contenuti delle Schede 5A e 5B, stabilendo in particolare: i tempi e le modalità di escavazione; i tempi e le caratteristiche del ripristino ambientale adeguate al contesto (anche in relazione alla percezione visiva); i caratteri del recupero e le tecniche di ingegneria naturalistica da attuare nei siti dismessi; le eventuali azioni di riqualificazione urbanistica da promuovere negli ambiti già antropizzati;</li><li>- nelle aree interessate da siti dismessi: indirizzare la riqualificazione ambientale sulla base delle caratteristiche dell'eventuale degrado; in presenza di pietre ornamentali, valutare l'opportunità di ulteriori prelievi di modeste quantità per il restauro conservativo</li></ul>			<p>Punto 6 e 7 disciplina del PTAT</p>	
--	--	--	--	--

<p>di opere di pregio architettonico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- destinare preferibilmente ad uso agricolo e/o forestale le aree oggetto di ripristino ambientale, tenendo comunque a riferimento i contenuti della Scheda 5C;</li> <li>- provvedere alla tutela delle emergenze geologiche e delle cavità tenendo a riferimento i contenuti delle Schede 5D e 5E</li> </ul> <p>All'interno della disciplina dell'articolo in argomento viene prestata particolare attenzione per la conservazione dei beni di carattere geologico e speleologico, Scheda 5D</p> <p><b>Scheda 5A - Criteri per l'esercizio delle attività estrattive</b>  <b>Scheda 5B - Criteri per il ripristino ambientale</b>  <b>Scheda 5C - Elenco delle cave dismesse</b>  <b>Scheda 5D - Emergenze geologiche e speleologiche</b>  <b>Scheda 5E - Grotte, ipogei, cavità etc.</b></p>				
<p><b>Flora e fauna Art. 16</b>  <b>Ai fini dell'equilibrio e della vitalità degli ecosistemi, ad alcune zone non fortemente antropizzate viene attribuito un ruolo strategico di "corridoio biologico" fra le diverse componenti territoriali.</b></p> <p>Al fine generale di tutelare il patrimonio florofaunistico in connessione con il Piano Faunistico e i Programmi Forestali provinciali, i vari Enti, per quanto di loro competenza, si applicheranno i seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuare le aree ecologicamente</li> </ul>	<p>Circa gli orientamenti contenuti nella Rete Natura 2000</p> <p>Relazione di incidenza sul P.T.C.</p>		<p>Art. 18-19 delle norme PAI regionali</p> <p>Art. 16-17 delle norme PAI interregionali</p>	<p>X (PTAT)</p>

rilevanti e quelle ecologicamente degradate, classificandole secondo il tipo di degrado;

- disciplinare gli interventi sul patrimonio vegetale e faunistico in base alla direttiva generale di cui alla Scheda 7A e agli indirizzi specifici della Scheda 7B.

Al fine specifico di tutelare l'interconnessione ecosistemica, si applicheranno le seguenti indicazioni:

:

- individuare i *corridoi biologici* con le modalità di seguito descritte:
  - applicando i criteri riportati nella *Scheda 7* del presente P.T.C.;
  - assumendo come riferimento primario il sistema delle Aree Protette e gli *A.R.P.A.* di cui al successivo art. 19;
  - tenendo in considerazione tutte le aree litoranee non insediate (nelle coste sabbiose, tali aree sono identificate nelle tavole *Sistemi dunali* in scala 1:5.000 a cui si riferisce la *Scheda 6*; nelle coste rocciose si intendono non insediati tutti i tratti di litorale non interessati da edificazioni dense);
  - includendo, ove opportuno, i valichi collinari interessati dalle principali rotte migratorie;
- disciplinarne usi e assetti in modo da evitarvi comunque:
  - la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione o trasporto di energia;
  - impatti ambientali da fonti sonore o luminose.

**Scheda 8 – Sistema morfologico territoriale**

**Scheda 8B. Unità Morfologiche Territoriali (U.M.T.)**

**Scheda 8C. Griglia per le valutazioni di ammissibilità**

**Scheda 8D. Corrispondenze con la disciplina paesaggistica regionale**

Valutazione di incidenza su SIC/SIC, Aree Protette RNP e ANPIL, biotopi ed ARPA presenti in Provincia di Grosseto.

--	--	--	--	--

<b>MORFOLOGIA E INSEDIAMENTI</b>				
<b>Invarianti strutturali</b>				
<p><b>Caratteri identitari ed evoluzione del territorio - Art. 17</b></p> <p>Si riconoscono come caratteri distintivi del territorio provinciale nel suo complesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. L'ampio patrimonio di spazi aperti;</i></li> <li><i>b. la molteplice interrelazione fra terre e acque;</i></li> <li><i>c. l'abbondanza della copertura vegetale;</i></li> <li><i>d. la varietà e ricchezza degli ecosistemi;</i></li> <li><i>e. la presenza vitale delle memorie storiche diffuse nel paesaggio;</i></li> <li><i>f. il ruolo preminente del mondo rurale e del suo retaggio culturale;</i></li> <li><i>g. la ridotta densità insediativa;</i></li> <li><i>h. il carattere prevalentemente concentrato e circoscritto degli insediamenti;</i></li> <li><i>i. la ricorrenza di un rapporto significativo fra insediamento e sito naturale;</i></li> <li><i>j. un modello di uso delle risorse fondato su un'elevata mobilità;</i></li> <li><i>k. una struttura insediativa policentrica a elevata complementarità;</i></li> <li><i>l. uno stile di vita qualificato da una pluralità di opzioni individuali;</i></li> <li><i>m. la vocazione a sperimentare assetti e modelli innovativi.</i></li> </ul> <p><b>L'identità complessiva del territorio provinciale, corrispondente all'insieme dei sopraelencati caratteri distintivi, costituisce la risorsa primaria del patrimonio collettivo, da tutelare invariabilmente al variare dei processi di</b></p>	<p>Circa gli indirizzi (Art. 4) del sistema policentrico degli insediamenti della Toscana e la loro integrazione in un contesto territoriale unitario, quale fattore fondamentale dell'identità regionale e come tale un valore tutelato dallo statuto del PIT.</p> <p>Inoltre il PIT (Art. 20) ritiene che "il "patrimonio collinare" è un fattore essenziale della qualità del territorio toscano e del suo Paesaggio" , specificandone i contenuti configurativi (c.2) e promuovendone "la promozione dei valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e dell'impresa rurale e individua nelle attività economiche della produzione agro forestale e in quelle che ad essa si correlano una risorsa essenziale per lo sviluppo sociale e per la qualificazione culturale e paesistica del territorio toscano." (c.3)</p> <p>Il PIT (Art. 26 cc. 1 e 2) sancisce come il patrimonio costiero, insulare e marino" sia un fattore essenziale della qualità del territorio toscano e del suo paesaggio ambientale e sociale" e ne specifica i connotati identificativi ed il loro "valore paesaggistico e funzionale del territorio -urbano ed extraurbano "</p>			X

**sviluppo.**

**All'intera estensione del territorio provinciale si riconosce una qualità diffusa, espressione dei caratteri distintivi delle diverse componenti locali, da tutelare, sviluppare e valorizzare in ogni intervento.**

--	--	--	--	--

<p><b>Morfologia territoriale - Art. 18</b></p> <p><b>In quanto risorsa identitaria imprescindibile, l'intera morfologia territoriale della provincia è pertanto soggetto a tutela generica, pur restando pienamente disponibile a processi di "evolutivezza virtuosa".</b></p> <p><b>Più in particolare le forme visibili che identificano e qualificano le diverse componenti del territorio provinciale sono considerate caratteristiche "irregredibili", sia individualmente che nel loro insieme, in coerenza con i principi di "conservazione attiva" del P.I.T..</b></p> <p><b>Emergenze morfo-ambientali - Art. 19</b></p> <p><b>"Nell'ambito della qualità diffusa dell'intero territorio provinciale si riconoscono, a seguito di una circostanziata individuazione e classificazione in conformità alle "Schede dei Paesaggi e Definizione degli Obiettivi di Qualità" del P.I.T., specifiche emergenze morfologiche e/o ambientali, costituenti autonome concentrazioni di valori identitari. A tali emergenze si attribuisce un valore di risorsa strategica da tutelare in via prioritaria.</b></p> <p><b>A prescindere dai contesti così individuati, il governo del territorio è tenuto anche a una specifica considerazione delle emergenze morfo-ambientali di interesse più circoscritto, corrispondenti a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- particolari sistemazioni agrarie;</li> <li>- situazioni vegetazionali caratteristiche;</li> <li>- episodi di antropizzazione storica dotati di valore di insieme o documentale;</li> <li>- emergenze geologiche (geotopi e geositi) di cui all'art. 10 delle presenti Norme;</li> <li>- altri siti di pregio naturalistico o insediativo</li> </ul>	<p>Il PIT (Art. 31 c. 1) tutela i beni del paesaggio in attuazione della convenzione europea del paesaggio, ai sensi della parte III, titolo I del Codice e del titolo IV, capo I, della l.r. 1/2005.</p> <p>Fa inoltre presente che gli strumenti della pianificazione territoriale (vedi anche PTC) e gli atti di governo del territorio delle province e dei comuni nonché le politiche di settore della Regione, perseguono gli obiettivi di qualità contenuti nelle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" che sono parte integrante della (...) disciplina generale, ponendo in essere le azioni descritte nella sezione terza delle schede (...), anche ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettere h) e i) del Codice.</p> <p>Si rileva che la Provincia di Grosseto ha collaborato con la stessa Regione Toscana per la redazione delle schede di Paesaggio del PIT, fornendo contributi conoscitivi e tecnici, poi confluiti nel PTC medesimo</p> <p>La Sezione 2B del P.I.T. "Disciplina dei beni Paesaggistici", definisce gli obiettivi di qualità e le azioni orientate al loro perseguimento contenute nella sezione 3 delle "Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" relativi ai valori naturalistici, storico-culturali ed estetico-percettivi degli elementi costitutivi di ciascun abito di paesaggio. Detti obiettivi di qualità e dette azioni costituiscono, con riferimento ai beni paesaggistici, prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 143 del Codice.</p> <p>Annovera poi gli immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico e le aree tutelate per legge (artt. 142 e 143 del Codice) definendo le relative prescrizioni e attribuendo alle Province competenza in materia, soprattutto in materia di</p>			<p style="text-align: center;">X</p>
---	---	--	--	--------------------------------------

<p><b>comunque ritenuti meritevoli di tutela dalla comunità locale.</b></p> <p><b>“In quanto zone sensibili ai fini della protezione degli assetti, tali componenti territoriali sono fatte oggetto di specifica tutela, nonché di azioni tese ad ottimizzarne la condizione oggettiva e le modalità di fruizione, garantendone la condizione di “invarianza puntuale”.</b>  <b>Tali azioni sono disciplinate da uno specifico regime normativo, cui si affiancano in certi casi particolari modalità di gestione”.</b></p> <p><b>Si attribuisce un ruolo prioritario alla fruizione e alla percezione ottimale dei caratteri emergenti della morfologia territoriale. Risulta conseguentemente essenziale mantenere integri anche i principali rapporti visuali e le prerogative di visione panoramica, sia attive (dai siti di osservazione), che passive (verso i siti di pregio).</b></p> <p><b>Scheda 8 –Sistema morfologico territoriale</b>  <b>Scheda 8A Input metodologici</b>  <b>Scheda 8B. Descrizione delle U.M.T.</b></p>	<p>riferimento ad elementi di Quadro Conoscitivo e ad indirizzi di tutela.</p>			
<p><b>Permanenze storico-culturali - Art. 20</b>  <b>“Ai beni territoriali di interesse storico-culturale viene riconosciuto un ruolo insostituibile come fattori di caratterizzazione e fondamenti della memoria collettiva”</b></p>	<p>Circa gli orientamenti e gli indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale, il PIT (Art. 21) in osservanza dei dettami della Convenzione europea sul paesaggio (ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14) e nel rispetto della normativa nazionale e regionale che ne</p>			<p>X</p>

<p><b>Ogni intervento di trasformazione è chiamato a: mantenere e, ove possibile, incrementare la leggibilità di tali elementi; assumerli come matrice insediativa o valorizzarli come principio ordinatore”.</b></p> <p><b>Il PTC rileva l’opportunità di incentivare ogni tipo di azione che possa rafforzare il ruolo e la fruibilità di tracce, segni e permanenze storiche di qualsiasi natura.</b></p> <p><b>I beni di interesse storico-culturale esigono condizioni di “invarianza puntuale”. “Gli interventi di trasformazione territoriale devono pertanto garantirne la sostanziale integrità, mantenendoli nello stato e nel luogo in cui si trovano.</b></p> <p><b>Tali beni sono considerati parte integrante del patrimonio ambientale complessivo della provincia.</b></p> <p><b>In quanto tali sono soggetti prioritariamente a politiche integrate di intervento e ad azioni coordinate di gestione.</b></p> <p><b>I beni storico-culturali sono ritenuti elementi di arricchimento dell’offerta territoriale”.</b></p> <p><b>Le azioni ammesse devono dunque coniugare il mantenimento e la riqualificazione con la valorizzazione e l’ottimizzazione della fruizione anche in termini di economia di mercato, purché secondo rigorosi assunti di sviluppo sostenibile.</b></p> <p><b>Scheda 8 –Sistema morfologico territoriale Scheda 11A. – Tessuti di pregio</b></p>	<p>disciplina la tutela, prevede “interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti il “patrimonio collinare” di cui al comma 2 dell’articolo 20, ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano attenere, alle seguenti condizioni:</p> <p>a. la verifica pregiudiziale della funzionalità strategica degli interventi sotto i profili paesistico, ambientale, culturale, economico e sociale (...);</p> <p>b. la verifica dell’efficacia di lungo periodo degli interventi proposti sia per gli effetti innovativi e conservativi che con essi si intendono produrre e armonizzare e sia per gli effetti che si intendono evitare in conseguenza o in relazione all’attivazione dei medesimi interventi;</p> <p>c. la verifica concernente la congruità funzionale degli interventi medesimi alle finalità contemplate nella formulazione e nella argomentazione dei “metaobiettivi” (...)</p> <p>d. la verifica relativa alla coerenza delle finalità degli argomenti e degli obiettivi di cui si avvale la formulazione propositiva di detti interventi per motivare la loro attivazione, rispetto alle finalità, agli argomenti e agli obiettivi che i sistemi; (...)</p> <p>e. la verifica della congruità degli interventi in parola ai fini della promozione o del consolidamento di attività economicamente, socialmente e culturalmente innovative rispetto all’insieme di opportunità imprenditoriali, lavorative, conoscitive e formative che l’economia e la società toscane possono offrire, con particolare riferimento allo sviluppo della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche nelle attività agro-silvo-pastorali;</p> <p>f. la verifica in ordine alla rispondenza di detti interventi alle esigenze o alle opportunità di integrazione o razionalizzazione o adeguamento organizzativo o tecnologico di produzioni di beni e servizi o di modernizzazione di filiere o reti</p>			
---	---	--	--	--

	<p>imprenditoriali o distrettuali di area vasta e delle funzioni che vi sono associate.</p> <p>Le aspettative e le conseguenti iniziative di valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare dei beni costituenti il “patrimonio collinare”, nell’accezione di cui all’articolo 20, comma 2, sono comunque disincentivate dagli strumenti della pianificazione territoriale, così da tutelare il valore paesistico e ambientale dello stesso territorio toscano e il contributo funzionale ed estetico che i singoli beni ed ambiti territoriali che lo compongono conferiscono alla sua riconoscibilità e alla sua attrattività.</p> <p>La tutela e la persistenza della qualità del patrimonio paesaggistico, considerata nella consistenza materiale e formale e nella integrità e fruibilità delle sue risorse storiche, culturali e ambientali, è in ogni caso assunta come criterio costitutivo della progettazione e come postulato dei canoni funzionali ed estetici della stessa.</p> <p>Inoltre, il PIT stabilisce all’art. 28 c.2 che “ ai fini della tutela e valorizzazione del paesaggio costiero, insulare e marino, gli strumenti di pianificazione disciplinano le previsioni e la progettazione degli insediamenti, relative infrastrutture e loro eventuale riqualificazione, valutandone l’incidenza sulla visibilità della linea di costa sia dal mare che da terra.</p>			
<p><b>Usi civici e godimenti collettivi - Art. 21</b>  <b>“Nel quadro della pianificazione provinciale viene attribuito un ruolo strategico alle terre di uso collettivo gestite dalle comunità locali, in quanto contenitori ecologici dotati di rilevante valore sociale”.</b>  <b>“Si ritiene pertanto imprescindibile che le scelte e</b></p>	<p>Il PIT annovera all’art. 3 comma 2 della Sezione 2B, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;” (...). Inoltre all’art. 5 comma 11 indirizza anche le Province al mantenimento degli assetti agrari e forestali determinatesi in forza dell’attività agricola volte ad incentivare una adeguata gestione agricola-</p>			<p>X</p>

<p>le prassi di governo del territorio dedichino la massima attenzione a consolidare sia le valenze ambientali che le modalità di utilizzazione condivisa caratteristiche di questi ambiti”.</p> <p><b>Scheda 8 – Sistema morfologico territoriale</b></p>	<p>forestale nell’ambito delle opere di miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale.</p>			
<p><b>Il territorio rurale</b></p>				
<p><b>Disposizioni generali Art. 22</b>  “Al territorio agricolo nel suo complesso viene riconosciuto un ruolo fondamentale in quanto principale fattore dell’identità provinciale grossetana, in termini di storia, cultura, struttura territoriale ed economica, qualità paesistica e attrattiva turistica”.</p> <p>“In relazione ai suoi significati e alle sue potenzialità d’uso, il territorio rurale è soggetto a specifiche regole di gestione finalizzate alla conservazione, riproduzione, sviluppo e valorizzazione delle risorse agro-ambientali, degli assetti colturali e dei valori morfologici”.</p> <p>Le politiche di sviluppo dell’intero territorio provinciale si incentrano sul concetto di “distretto rurale”.</p> <p>Nell’impostazione delle politiche e nella valutazione degli interventi sul territorio rurale si assumono come prioritari gli effetti di riqualificazione paesistico-ambientale.</p> <p>In conseguenza della riconosciuta centralità del territorio rurale ai fini dello sviluppo provinciale, chiunque intervenga a mantenere o trasformare tale territorio è investito dalla collettività di un’alta responsabilità gestionale. Ove correttamente onorata, tale responsabilità dev’essere compensata, in un’ottica rigorosamente perequativa, dall’attribuzione in misura proporzionale di diritti, prerogative e</p>	<p>Il PIT rileva all’ Art. 22 c. 1 che il territorio rurale è un fattore essenziale dei paesaggi toscani unitamente all’attività agricole che ne utilizzano le risorse.</p> <p>La tutela del patrimonio collinare presuppone che nell’ambito degli strumenti di pianificazione, sia limitato al massimo il fenomeno della sottrazione di suolo agro-forestale per altre finalità.</p> <p>Le risorse agroambientali del territorio rurale, comprendono:</p> <p>“a) i terreni caratterizzati dalla presenza di colture di pregio paesistico e imprenditoriale e quelli utilizzati per l’attività del vivaismo agricolo;</p> <p>b) i terreni che presentano un’elevata potenzialità d’uso agricolo per le loro caratteristiche morfologiche, pedologiche, di posizione geografica;” (...)</p> <p>“d) i terreni con particolari sistemazioni agrarie significative ai fini della conservazione del suolo, quali i terrazzamenti ed i ciglionamenti;” (...)</p> <p>“h) i boschi, le foreste e la vegetazione non boschiva.”</p> <p>Inoltre, prevede (c.4) che le province e i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze e in cooperazione con le comunità montane, i consorzi di bonifica e le autorità di bacino, provvedono alla corretta gestione delle risorse di cui al presente articolo ed in tal senso</p>			<p>X</p>

<p><b>disponibilità di risorse. Parallelamente si ritiene necessario collegare ogni iniziativa di valorizzazione ad impegni di presidio territoriale”.</b></p> <p><b>Disciplina del territorio rurale non agricolo Art. 24</b></p> <p><b>Scheda 9 – Attività agricole</b> <b>Scheda 11 – Qualità urbana</b></p>	<p>contribuiscono:</p> <p>a) a tutelare e valorizzare i territori rurali secondo la loro specifica caratterizzazione agraria e paesaggistica;</p> <p>b) a sostenere le colture agrarie e le attività forestali sostenibili quali elementi che contribuiscono al valore del paesaggio rurale;</p> <p>c) a contenere e prevenire l'erosione del territorio toscano e a ridurre i rischi di esondazione e di incendio;</p> <p>d) a garantire adeguati livelli di irrigazione attraverso modalità alternative al prelievo sotterraneo che contribuiscono a salvaguardare le falde da eccessivi emungimenti e da fenomeni di degrado (quali la salinizzazione);</p> <p>e) a contribuire a mantenere un alto livello di biodiversità;</p> <p>f) a favorire una corretta regimazione delle acque.</p> <p>Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti del governo del territorio, considerano il territorio rurale, nella dinamica evolutiva delle sue componenti culturali e naturalistiche, elemento imprescindibile di connessione ambientale e paesaggistica e, come tale, non suscettibile di trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica.</p>			
<p><b>Interventi ordinari sul territorio rurale agricolo - Art. 23</b></p> <p><b>“La gestione efficiente delle risorse necessarie e il mantenimento degli assetti caratteristici dell’agricoltura sono considerati essenziali alla vitalità e all’identità della provincia”.</b></p> <p><b>“La manutenzione del territorio rurale, la conservazione degli assetti esistenti e il</b></p>	<p>Il PIT all’art. 21 c.7 per il “Patrimonio collinare (art. 20) rileva che: “ sono comunque da evitare le tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana.” (...) “sono da consentire, fatte salve ulteriori limitazioni stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di</p>			<p>X</p>

<p><b>perseguimento di quelli auspicati costituiscono per il governo del territorio degli obiettivi primari da perseguire con atteggiamento realistico e flessibile, costantemente sintonizzato con le mutevoli esigenze dei processi produttivi agricoli, nonché delle attività e funzioni integrative compatibili”.</b></p> <p>Nel rispetto di quanto indicato ai precedenti punti n.1, 2 e 3, negli ambiti di cui alle lettere “d” ed “e” dell’art. 22, c. 5, oltre a quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti, si applicheranno i seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– individuare, la dimensione dell’unità minima aziendale nell’intervallo compreso fra 3 ha e 10 ha (fatte salve le aziende che svolgono attività ortoflorovivaistiche negli ambiti appositamente individuati dalla disciplina urbanistica comunale), nel rispetto della superficie aziendale tradizionalmete consolidata nella zona e differenziandola in relazione a: destinazione <i>esclusiva o prevalente</i>; ambiti <i>T.E.T.I. e T.E.R.A.</i>; monte-ore lavorativo articolato per usi del suolo.</li> </ul> <p>Alle porzioni fondiari che risultino inferiori a tali minimi aziendali si applicheranno le disposizioni dell’art. 24 delle presenti <i>Norme</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– disincentivare i frazionamenti che comportino la costituzione di porzioni inferiori alla soglia sopra individuata e incentivare la ricomposizione fondiaria nel rispetto della specificità del paesaggio rurale, delle produzioni agricole e in coerenza con i contenuti delle “Schede dei Paesaggi e Definizione degli Obiettivi di</li> </ul>	<p>manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di destinazione d’uso, né parcellizzazioni delle unità immobiliari in grado di configurare comunque tali mutamenti sul piano sostanziale.” Inoltre “sono altresì da consentire gli interventi funzionali all’esercizio dell’attività delle aziende agricole se e in quanto direttamente serventi ai relativi processi produttivi “</p> <p>Inoltre si rileva che (Art. 23) “ Nelle aree di cui all’articolo 20 del PIT “gli strumenti della pianificazione territoriale considerano equivalente a nuovo impegno di suolo il recupero degli annessi agricoli per destinarli ad altri usi mediante interventi di ristrutturazione”.</p> <p>I piani e programmi regionali di settore per l’ambiente e per lo sviluppo rurale, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera b), della l.r. 1/2005, assicurano la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione delle risorse agro-ambientali.” (...), previa verifica di “compatibilità con gli elementi strutturali dei paesaggi collinari all’uopo previamente individuati” e previa “definizione negli stessi della relativa disciplina paesaggistica anche ai fini del corretto inserimento paesaggistico di un’architettura di qualità.”</p> <p>“ Nuovi impegni di suolo per usi diversi da quelli agricolo-forestali, ritenuti “ (...) “debbono comunque concorrere alla tutela ed alla riqualificazione degli insediamenti esistenti.”</p>			
--	---	--	--	--

<p>Qualità” del P.I.T.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consentire la realizzazione di nuove infrastrutture purchè necessarie alla conduzione del fondo o allo svolgimento delle attività integrative a quella agricola.</li> <li>- non consentire usi del territorio non appropriati quali depositi - occasionali e/o permanenti - di materiali vari non attinenti all’attività agricola (rifiuti, rottamazioni, materiali edili etc.), in modo da mantenere la qualità e le caratteristiche del territorio rurale.</li> </ul> <p><b>Scheda 9 – Attività agricole</b></p> <p><b>Scheda 9A – Criteri per lo sviluppo delle attività agricole</b></p> <p><b>Scheda 9B – Parametri per la quantificazione delle ore di lavoro ai fini dei P.A.P.M.A.A.</b></p>				
<p><b>Evoluzione degli insediamenti densi</b></p>				
<p><b>Ambito di applicazione e riferimenti normativi – Art. 1</b></p> <p>Il presente P.T.C. declina e sviluppa alla scala provinciale, in un quadro di coerenza generale, i contenuti del vigente Piano di Indirizzo Territoriale regionale (in seguito: P.I.T.), con particolare riferimento agli obiettivi e metaobiettivi nella loro duplice valenza, statutaria e strategica.</p> <p>In particolare il presente P.T.C.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dà seguito alle direttive e prescrizioni del P.I.T. in merito ai sistemi che definiscono</li> </ul>	<p>Il PIT all’Art. 3. c. 2 delinea che  “ Le componenti del sistema territoriale che connota e rappresenta la struttura del territorio toscano sono individuate e argomentate dal Documento di Piano mediante i lemmi di «universo urbano della Toscana» e di «universo rurale della Toscana». Le invarianti strutturali correlate al suddetto sistema territoriale sono identificate secondo la seguente formulazione sintetica:</p> <p>a. la «città policentrica toscana»;  b. la «presenza industriale» in Toscana;</p>			<p>X</p>

<p>la struttura del territorio toscano e le sue funzionalità («città policentrica toscana», «presenza industriale» in Toscana, «patrimonio collinare» della Toscana, «patrimonio costiero, insulare e marino» della Toscana, infrastrutture di interesse unitario regionale, paesaggi e beni paesaggistici della Toscana.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con la disciplina dei <i>Sistemi</i> e delle <i>Unità Morfologiche Territoriali</i> e delle emergenze ambientali: <ul style="list-style-type: none"> <li>– recepisce e integra alla scala provinciale i contenuti generali del P.I.T., in aderenza al Codice Nazionale per i Beni Culturali e il Paesaggio e alle normative regionali in materia, nonché ai principi espressi dalla Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20/10/2000);</li> <li>– delinea le componenti del sistema territoriale provinciale coerentemente con i principi e le individuazioni del P.I.T., articolandone gli ambiti con le modalità descritte nella <i>Scheda 8D – Corrispondenze con la disciplina paesaggistica regionale</i>;</li> <li>– recepisce l'individuazione delle aree e dei beni tutelati da leggi ed atti nazionali e regionali riportata nelle schede relative agli Ambiti di Paesaggio dello stesso P.I.T.;</li> </ul> </li> <li>• con l'individuazione delle "<i>Città</i>", di cui al successivo art. 25, recepisce le direttive strutturali dello Statuto e le prescrizioni correlate alle invarianti strutturali di cui al Titolo 2, art. 3, c. 2 del P.I.T., riarticolarlo queste ultime alla scala locale con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>– la componente del "Patrimonio Costiero, Insulare e Marino" si traduce</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. il «patrimonio collinare» della Toscana;</li> <li>d. il «patrimonio costiero, insulare e marino» della Toscana;</li> <li>e. le infrastrutture di interesse unitario regionale.”</li> <li>f. i paesaggi ed i beni paesaggistici della Toscana.</li> </ul> <p>I sistemi funzionali del territorio toscano sono identificati con le capacità funzionali che il PIT “concepisce e adotta quali quadri di riferimento concettuale, analitico e valutatorio sia per il raccordo organico tra pianificazione territoriale e programmazione generale e settoriale dello sviluppo regionale, sia per il coordinamento cooperativo tra Regione ed Enti locali nel perseguimento dei metaobiettivi e degli obiettivi conseguenti di cui si compone l’agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Dette capacità funzionali del territorio toscano sono riassunte nei seguenti lemmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la «Toscana della nuova qualità e della conoscenza»;</li> <li>b. la «Toscana delle reti»;</li> <li>c. la «Toscana della coesione sociale e territoriale»;</li> <li>d. la «Toscana dell'attrattività e dell'accoglienza». ”.</li> </ul>			
--	--	--	--	--

nella “Città” sul Golfo del Ferro, nella “Città” della Città e, nella “Città” d’Acqua e Pietra;

- la componente del “Patrimonio Collinare” si traduce nella “Città” intorno alla Vetta, nella “Città” del Tufo, nella “Città delle Miniere” e nella “Città” dei Poderi;
- la componente della “Città Policentrica Toscana” permea tutte le “Città” del presente P.T.C..

**Struttura insediativa: le Sette “Città” della Maremma - Art. 25**

**Ai fini del coordinamento delle politiche territoriali si individuano nella provincia di Grosseto 7 aree omonomiche, denotate dal termine metaforico “città” e connotate dal carattere territoriale che maggiormente le contraddistingue nell’immaginario collettivo:**

- La “Città” della Città
- La “Città” sul Golfo del Ferro
- La “Città” d’Acqua e Pietra
- La “Città” del Tufo
- La “Città” intorno alla Vetta
- La “Città” delle Miniere
- La “Città” dei Poderi.

**Ciascuna “Città” è deputata a garantire, attraverso i propri rappresentanti, il coordinamento e la coerenza delle principali politiche di gestione e trasformazione del territorio, sia in termini di coordinamento interno –fra i Comuni che la compongono– che esterno –con le altre “Città”.**

**Scheda 10 – Evoluzione insediativa**

**Scheda 10A Criteri la distinzione fra territorio**

<p>aperto e insediamenti densi</p> <p>Scheda 10D Quadro sinottico dei telai insediativi</p>				
<p><b>Dimensionamento e articolazione dello sviluppo insediativo - Art. 26</b>  <b>Oltre che carattere identitario fondamentale, l'organizzazione eminentemente policentrica costituisce un imprescindibile fattore di successo del sistema insediativo provinciale.</b>  <b>Questo carattere deve pertanto essere mantenuto e rafforzato, soprattutto in termini di coordinamento e complementarità".</b>  <b>Nel quadro del modello policentrico si riconosce alla città di Grosseto una chiara centralità, non solo in termini di peso e caratterizzazione urbana, ma anche e soprattutto in quanto hub per l'interconnessione con la scala globale.</b>  <b>L'antinomia T.E.T.I.-T.E.R.A. individuata come principale fattore di criticità dell'evoluzione insediativa si concretizza anzitutto in una corrispondente dicotomia fra "congestione costiera" e "abbandono dell'entroterra".</b>  <b>Si ritiene prioritario l'obiettivo di garantire insieme, in coerenza con il modello di organizzazione territoriale, una crescente vitalità delle porzioni interne della provincia e la sostenibilità di uno sviluppo organico presso la costa.</b></p> <p><b>Scheda 10 – Evoluzione insediativa</b></p> <p>Scheda 10B criteri per la specificazione di T.E.T.I. e T.E.R.A.</p> <p>Scheda 10C Indirizzi per i nuclei insediativi nel territorio aperto</p>	<p>Per il P.I.T all'art. 4 " La Toscana si configura nel presente Piano di indirizzo territoriale come una "città policentrica" .</p> <p>" Il sistema policentrico degli insediamenti della Toscana e la loro integrazione in un contesto territoriale unitario costituisce un fattore fondamentale dell'identità regionale e come tale un valore tutelato dal presente statuto di questo Piano."(...)</p> <p>" Ai fini della qualificazione della "città policentrica toscana" nell'insieme urbano e rurale da cui gli insediamenti del territorio regionale traggono la loro riconoscibilità, questo Piano persegue la definizione ad opera dei Comuni mediante i rispettivi strumenti di governo del territorio, dello "statuto della città toscana".</p> <p>"La Regione sostiene comunque il miglioramento costante delle componenti territoriali, insediative e tipologiche della "città policentrica toscana", mediante modalità e stili edificatori, manutentivi, abitativi, infrastrutturali e di forme di mobilità e accessibilità che ne privilegino la sostenibilità sociale e ambientale sotto i profili energetico, idrico, di trattamento dei rifiuti e che favoriscano le sperimentazioni e le applicazioni delle più moderne acquisizioni scientifiche e tecnologiche in materia.</p> <p>Per integrare e qualificare la "città policentrica toscana" questo piano sostiene il potenziamento delle sue capacità di accoglienza mediante lo sviluppo dell'offerta di residenza urbana e della</p>			<p>X</p>

	<p>mobilità intra e inter-regionale.</p> <p>La qualità della “città policentrica toscana” consiste nel superamento di ogni residua giustapposizione programmatica o funzionale tra aree centrali e aree periferiche, nell’integrazione di tutte le sue componenti insediative e sociali quali suoi elementi costitutivi e nell’identificare in ciascuna di esse i fattori di degrado da rimuovere e prevenire, e i fattori di innovazione e dinamismo sociale, economico e culturale da promuovere e sostenere mediante specifiche linee di azione, strategicamente coordinate in ambito locale e, quando necessario, intermunicipale e regionale.</p> <p>Al fine di sostenere l’accoglienza ( art. 5) “della “città policentrica toscana”, la Regione promuove e privilegia gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e, ove necessario, di nuova edilizia finalizzati a una nuova offerta di alloggi in regime di locazione.</p> <p>Detti interventi dovranno in particolare risultare funzionali sia al recupero residenziale del disagio e della marginalità sociale, sia a favorire la possibilità per i giovani, per i residenti italiani e stranieri e per chiunque voglia costruire o cogliere nuove opportunità di studio, di lavoro, d’impresa, di realizzare le proprie aspirazioni dovunque nel territorio toscano senza il pregiudizio delle proprie capacità di acquisizione di un alloggio in proprietà”.</p>			
<p><b>Criteria qualitativi - Art. 27</b>  <b>Gli insediamenti urbani sono una risorsa fondamentale del territorio e come tali vanno salvaguardati e valorizzati (...), per uno sviluppo durevole e sostenibile”.</b></p>	<p>Il P.I.T. (art. 10 c.c. 2,3,4) prevede che “ i Comuni, mediante i rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, provvedono al consolidamento, al ripristino e all’incremento dei beni e delle funzioni che caratterizzano e</p>			<p>X</p>

<p><b>Più in generale lo sviluppo insediativo è subordinato al requisito di incrementare i livelli di razionalità, funzionalità, economicità e sostenibilità degli assetti territoriali alla scala provinciale, secondo un’ottica integrata conforme ai principi della Nuova Carta di Atene.</b></p> <p>Al fine di ottimizzare l’organizzazione dei diversi cicli di vita degli abitanti (anche in riferimento al doppio ruolo lavorativo delle donne), si perseguiranno nuove forme di correlazione funzionale tra i vari centri, con specifica attenzione al mantenimento e allo sviluppo dei servizi sociali, culturali, didattici e sanitari a beneficio delle piccole comunità.</p> <p>I Comuni promuoveranno inoltre specifiche politiche di riqualificazione ambientale e sociale a beneficio dell’infanzia, dei giovani e degli anziani, al fine di eliminare le barriere generazionali e creare spazi idonei alle attività ludico-ricreative e didattico-formative, garantendone l’accessibilità anche in relazione alle attività lavorative</p> <p><b>Centri storici e altri tessuti di pregio - Art. 28</b></p> <p><b>“I centri storici e gli altri tessuti urbani di particolare valore sono considerati risorsa primaria ai fini dell’identità culturale e del benessere attuale e futuro della popolazione provinciale. Pertanto ne devono essere conservati integralmente i caratteri costitutivi di interesse generale”.</b></p> <p><b>“Tali caratteri sono individuati essenzialmente nella forma e nella qualità percettiva e relazionale dello spazio collettivo”.</b></p> <p><b>Scheda 10 – Evoluzione insediativa</b></p>	<p>identificano il loro patrimonio di “spazi pubblici” come luoghi di cittadinanza e di integrazione civile.</p> <p>Al fine di mantenere e consolidare la corrispondenza fisica e simbolica tra la centralità spaziale e storica dei luoghi e le funzioni di rilevanza identitaria che essi rivestono per la collettività negli insediamenti urbani della Toscana, gli strumenti della pianificazione territoriale garantiscono il permanere di funzioni socialmente e culturalmente pubbliche negli edifici, nei complessi architettonici e urbani, nelle aree di rilevanza storico-architettonica e nel patrimonio immobiliare che hanno storicamente coinciso con una titolarità o funzionalità pubblica, e dispongono il recupero e la valorizzazione delle aree e degli edifici demaniali dismessi mediante strategie organiche che privilegino finalità di pubblico interesse, esigenze e funzioni collettive e di edilizia sociale, e attività orientate all’innovazione e all’offerta culturale, tecnico-scientifica e formativa.</p> <p>La “città policentrica toscana” promuove strategie culturali che tutelino il valore del proprio patrimonio storico, artistico e ambientale e la memoria di cui esso è depositario senza accondiscendere alla banalizzazione della sua fruibilità, favorendone, anche, la connessione con le sperimentazioni della cultura e dei saperi della contemporaneità e delle sue propensioni a nuove espressioni d’arte, di ricerca e d’imprenditoria manifatturiera, rurale e commerciale oltre che nei servizi alle attività di welfare e all’impresa.”</p>			
--	--	--	--	--

<p><b>Scheda 10E - Capisaldi infrastrutturali di interesse strategico</b></p> <p><b>Scheda 11 - Qualità urbana</b></p>				
<p><b>Offerta Turistica - Art. 29</b>  <b>“In particolare si considera essenziale indirizzare lo sviluppo del settore verso la formazione di un sistema integrato, fondato sulla correlazione fra attrattive (amenities costiere e ambiente collinare e montano; centri storici, emergenze ambientali e storico-documentali), attrezzature e servizi e innervato da una pluralità di reti tematiche (Parchi Naturali e Aree Protette, Parco della Civiltà degli Etruschi e Parco Minerario etc.) e di percorsi dedicati (ippovie, rete ciclabile, sentieristica etc.)”.</b></p> <p><b>“In un’ottica siffatta, il sistema turistico provinciale deve peraltro affrontare problemi di natura differenziata in relazione a distinti ambiti territoriali.</b>  <b>Entro la fascia costiera, soggetta a intermittenti sintomi di fragilità territoriale, occorre anzitutto riqualificare il turismo balneare e nautico, nonché diversificare l’offerta ricettiva, riaggregandone nel contempo le unità più minute.</b>  <b>Nell’entroterra, affetto da una persistente dispersione delle attrattive, è urgente valorizzare e diffondere un modello di fruizione integrata che incrementi la consistenza dei flussi legati alle singole componenti (storico-culturale, naturalistica, rurale, termale, venatoria, escursionistica etc.).</b>  <b>“Nell’ambito delle attività economiche si riconosce al settore turistico un ruolo trainante ai fini dello sviluppo provinciale, non solo in termini di contributo intrinseco alla formazione del</b></p>	<p>Il PIT rileva che (Art. 13) gli strumenti della pianificazione territoriale osservano le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) nelle aree urbane, con particolare riferimento alle città d’arte, gli strumenti della pianificazione del territorio valutano i carichi indotti dal turismo e dalla concentrazione di attività terziarie ad esso connesse in modo diretto e indiretto; Nuovi insediamenti turistici in zone termali sono proporzionati per dimensioni e bacino di utenza alla risorsa idrica da utilizzare, in coerenza con i piani e programmi di settore e con le concessioni e permessi di ricerca in atto.</p> <p>Inoltre all’Art. 24 in riferimento agli “Interventi concernenti il turismo, gli impianti sportivi e per il tempo libero nei territori rurali e che prevedano nuove strutture ricettive rurali sono ammissibili qualora si soddisfino contestualmente le seguenti condizioni:</p> <p>a) non sussistano possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente;</p> <p>b) siano interventi finalizzati al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione paesaggistica di specifici ambiti territoriali e che comunque non alterino la struttura del paesaggio;</p> <p>c) siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili (...)</p> <p>La realizzazione degli impianti sportivi e per il tempo libero (...) e degli immobili collegati al loro esercizio, ivi comprese eventuali strutture turistico ricettive, è da consentire solo qualora sia prescritta la gestione unitaria di tali complessi. Resta fermo il principio per cui le</p>			<p>X</p>

<p><b>P.I.L., ma anche e soprattutto in termini di <i>spillover</i> e di effetti indotti”.</b></p> <p><b>“Si individua nel territorio provinciale una marcata vocazione a un turismo di qualità, fondato su una fruizione non massificata di attrattive irripetibili e fortemente identitarie, nonché di estesa stagionalità, dal momento che l’insieme di tali attrattive offre motivi di appetibilità tali da soddisfare un’ampia gamma di esigenze lungo l’intero arco dell’anno.</b></p> <p><b>Scheda 10 – Evoluzione insediativa</b></p>	<p>amministrazioni comunali prevedano rigorose limitazioni alle possibilità di mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili realizzati con finalità turistico-ricettive in funzione di impianti sportivi.”</p> <p>Infine all’Art. 27 al fine della “soddisfazione delle esigenze di sviluppo economico e infrastrutturale correlate all’utilizzo delle risorse e delle opportunità di cui il mare e la costa toscana sono forieri, è finalizzata alla conservazione attiva del valore ambientale, funzionale e culturale dei beni che ne compongono la conformazione territoriale e lo specifico paesaggio.</p> <p>Gli interventi finalizzati alla valorizzazione economica e infrastrutturale del “patrimonio costiero, insulare e marino” sono pertanto subordinati a limiti e a modalità progettuali e realizzative congruenti al valore ambientale ed estetico e al significato identitario e funzionale del territorio costiero, insulare e marino e della sua policentrica articolazione urbana, nel rispetto e in applicazione delle prescrizioni e delle direttive del <i>masterplan</i> dei porti che è parte integrante del presente Piano.</p> <p>Sono da evitare nuovi interventi insediativi ed edificatori su territori litoranei a fini residenziali e di ricettività turistica, (...).</p> <p>Le aspettative di valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare legato alla ricettività e alla residenza turistica sono da disincentivare con misure adeguate di governo regionale e locale del territorio e di gestione attuativa dei suoi strumenti ed atti, così che sia tutelato il valore paesistico e ambientale del territorio costiero, insulare e marino toscano nella sua vitalità economica e sociale.</p> <p>Gli stessi strumenti adottano, come criterio selettivo per le rispettive determinazioni, la funzionalità degli interventi alla</p>			
---	---	--	--	--

	<p>razionalizzazione e al potenziamento organizzativo e tecnologico delle filiere produttive e manutentive della industria nautico-diportistica toscana e delle attività manifatturiere e commerciali da questa indotte, insieme alla qualificazione della offerta ricettiva e di ormeggio, e di spazi per il charter nautico, che in esse si integri funzionalmente mediante una congruente fornitura di servizi correlati.</p>			
<p><b>Attività secondarie e terziarie - Art. 30</b>  <b>La crescita delle attività secondarie e terziarie “è favorita ovunque nella misura in cui non determini effetti negativi di breve e soprattutto di lungo termine sulla qualità dell’ambiente, sugli assetti urbani e territoriali e sulla percezione del paesaggio”.</b>  <b>Dal momento che le attività produttive tendono ad avere impatti territoriali particolarmente intensi, a maggior ragione si ritiene indispensabile condizionare la loro crescita a rigorosi requisiti di concentrazione spaziale e di qualità insediativa intrinseca e relazionale. Data la preferenza per un modello urbano fondato sull’interconnessione e sovrapposizione di usi e funzioni, ai fini del governo del territorio si ritiene prioritario articolare la disciplina delle attività secondarie e terziarie non tanto in base a una classificazione funzionale, quanto in relazione all’entità e natura degli impatti prodotti sul contesto”.</b>  Le politiche di sviluppo delle attività secondarie e terziarie, nell’attuare i disposti degli artt. 14 e 15 del P.I.T., privilegeranno le azioni tese a recuperare, ristrutturare e riqualificare gli insediamenti esistenti con un mix funzionale qualificato (ricerca, formazione, innovazione tecnologica e imprenditoriale) e idoneo ad assicurare una</p>	<p>Il PIT all’art. Art. 14 “ Rispetto alle attività commerciali e alla loro collocazione territoriale, la Regione persegue gli obiettivi indicati, ( per gli strumenti della pianificazione territoriale):  “a) l’equilibrata articolazione territoriale della rete commerciale per migliorare la qualità dei servizi al consumatore e la produttività del sistema distributivo;  b) la presenza della funzione commerciale nelle aree urbane degradate attraverso la valorizzazione ed il consolidamento delle attività commerciali che vi operano;  c) la presenza degli esercizi e dei mercati di interesse storico-culturale, di tradizione e tipicità e la presenza organizzata dei centri commerciali naturali nelle aree urbane. A tal fine sono da prevenire ed evitare la sostituzione e la delocalizzazione delle attività commerciali e artigiane di vicinato, (...);  d) il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale e dei servizi di interesse delle comunità locali nelle aree montane, rurali e insulari anche favorendo la costituzione degli empori polifunzionali e le iniziative per la valorizzazione commerciale delle produzioni locali;  e) lo sviluppo delle iniziative di vendita diretta di piccole produzioni tipiche locali di qualità, anche</p>			<p>X</p>

<p>permanenza territoriale di lungo termine.  In quest’ottica la disciplina urbanistica farà riferimento alle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– verificare in via prioritaria lo stato di attuazione delle aree produttive e commerciali esistenti, il loro stato di conservazione, gli eventuali problemi funzionali e percettivi;</li> <li>– limitare il riuso delle aree dismesse ai casi in cui la funzione produttiva risulti incompatibile, privilegiando la realizzazione di servizi collettivi, edilizia sociale e dotazioni infrastrutturali;</li> <li>– disciplinare la riqualificazione e l’eventuale saturazione dei comparti produttivi esistenti, nonché, ove occorra, le modalità di rilocalizzazione delle attività incompatibili con il contesto;</li> <li>– limitare ai casi indispensabili eventuali consumi di suolo per nuove attività;</li> <li>– localizzare le aree ecologiche attrezzate in coerenza con il Piano Provinciale dei Rifiuti Urbani.</li> </ul> <p>Le scelte localizzative faranno riferimento ai contenuti della <i>Tavola 3 – Insediamenti e infrastrutture</i>, con specifica considerazione degli ambiti strategici là individuati, ovvero le <i>Cittadelle del Lavoro</i> e i poli della geotermia.  Nel merito si applicherà la seguente direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– concentrare le attività più rilevanti (per dimensioni, ruolo produttivo e impatto territoriale) entro le <i>Cittadelle del Lavoro</i>;</li> <li>– favorire la diffusione delle attività minute, compatibili e sinergiche con le altre funzioni urbane, entro i tessuti preesistenti per valorizzarli e rivitalizzarli;</li> <li>– disciplinare la localizzazione delle rimanenti attività in relazione alle aree produttive, come definite dalla vigente normativa urbanistica, privilegiando finalità di risparmio di suolo e contenimento dei siti.</li> </ul>	<p>agricole.  “Gli strumenti della pianificazione territoriale prevedono criteri per la individuazione degli ambiti urbani caratterizzati dalla presenza di numerose e contigue attività commerciali di vicinato, tali da poter costituire un centro commerciale naturale. In tali ambiti non possono essere introdotte destinazioni d’uso incompatibili con dette caratteristiche funzionali, e sono previste:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. l’incentivazione della percorribilità pedonale;</li> <li>b. la limitazione della circolazione veicolare;</li> <li>c. una adeguata dotazione di parcheggi opportunamente localizzata e l’accessibilità con mezzi pubblici.”</li> </ol> <p>Infine il PIT (Art. 15) detta i criteri e prescrizioni per gli strumenti della pianificazione territoriale stabiliscono i criteri necessari per l’individuazione delle aree da ritenere sature rispetto alla possibilità di introdurre ulteriori medie e grandi strutture di vendita per l’adeguamento delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio, il grado di congestione delle infrastrutture stradali, per gli accessi diretti, le emissioni, ecc. Inoltre il PIT detta criteri e prescrizioni per nuove aree o aree in ampliamento di quelle esistenti per la localizzazione di grandi strutture di vendita oggetto di concertazione tra le diverse amministrazioni competenti.  Inoltre in merito agli aspetti produttivi, il PIT all’ Art. 18 c. 1 rileva che “ Gli strumenti della pianificazione formulano indirizzi e prescrizioni atti ad assicurare il consolidamento e lo sviluppo della presenza industriale in Toscana”(....).  Prevede inoltre che “Gli interventi di trasformazione e ridestinazione funzionale di immobili utilizzati per attività produttive di tipo manifatturiero privilegiano funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza</p>			
--	---	--	--	--

<p>Seguono nel PTC, specificazioni sullo sviluppo delle <i>Cittadelle del Lavoro e delle aree produttive in genere.</i></p> <p><b>Scheda 10 – Evoluzione insediativa</b>  <b>Scheda 10 E - Capisaldi infrastrutturali di interesse strategico</b></p>	<p>territoriale di tali attività produttive ovvero, in alternativa, di attività attinenti alla ricerca, alla formazione e alla innovazione tecnologica e imprenditoriale. Tali interventi, tuttavia, sono subordinati alla dislocazione di processi produttivi in altra parte del territorio toscano o ad interventi compensativi in relazione funzionale con i medesimi.”</p> <p>Il PIT detta inoltre criteri per il recupero riqualificazione di aree industriali dismesse. Inoltre all’art. 19 c. 3 fa presente che i programmi ed i piani di settore regionali destinano le risorse finanziarie secondo un ordine di priorità che privilegia il recupero delle aree dismesse ed il completamento di quelle esistenti rispetto a nuove previsioni. (...).</p>			
<p><b>Infrastrutture e servizi</b></p>				
<p><b>Infrastrutture in genere - Art. 31</b>  “Ai fini del coordinamento delle politiche di infrastrutturazione e di sviluppo della rete dei servizi il presente P.T.C. individua un sistema di <i>Capisaldi Infrastrutturali di interesse strategico</i> –costituito da strutture sia esistenti (eventualmente da potenziare e/o riqualificare) che di nuova previsione, cui si attribuisce un ruolo strategico a supporto dello sviluppo locale.</p> <p><b>Attrezzature e servizi di interesse pubblico - Art. 32</b>  Al fine di coordinare lo sviluppo del sistema delle attrezzature in aderenza alle specifiche esigenze del territorio provinciale, si applicano i seguenti indirizzi:  impostare la realizzazione di nuovi servizi</p>	<p>Ai sensi dell’Art. 9 c. 1 del PIT “ Il Piano regionale della mobilità e della logistica e, in particolare, il quadro aggiornato delle revisioni sulle infrastrutture ferroviarie, autostradali e delle strade di interesse statale e regionale riportato nel Quadro conoscitivo del presente Piano, vincolano gli strumenti della pianificazione territoriale.</p> <p>2. Gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscono l’individuazione della rete ferroviaria secondo la seguente suddivisione (...)</p> <p>b) la rete ferroviaria nazionale e regionale, comprendente tutte le tratte del territorio regionale della Rete ferroviaria italiana che costituisce l’asse portante della mobilità di persone e merci nel territorio regionale e delle relazioni interregionali, ivi incluso il Corridoio</p>			<p>X</p>

secondo un modello di complementarità e di integrazione a rete.

### **Mobilità - Art. 33**

**Si attribuisce priorit  al sistema dei collegamenti trasversali tra costa ed entroterra –con particolare riferimento alle arterie di collegamento con il resto della regione– rispetto al Corridoio Tirrenico, di cui si riconosce il ruolo strategico a livello nazionale e internazionale.**

Ai fini del presente P.T.C. la viabilit  extraurbana sar  articolata nelle categorie di seguito illustrate.

• *Rete globale*, costituita dagli Assi Strategici Nazionali di cui alla *Scheda 12A*:

– Corridoio Tirrenico Livorno-Roma (rete regionale primaria di transito e scorrimento);

– S.S. 223 Grosseto-Fano (E78) (rete regionale principale di distribuzione dalla rete primaria alla rete secondaria).

In attuazione del P.I.T. il presente P.T.C. individua come invariati i varchi esistenti per lo sviluppo della rete globale, con esclusione dei tratti ricadenti nell’ambito degli *insediamenti densi*.

Lungo tali assi saranno definite una fascia di rispetto di rilievo paesaggistico e una fascia di inedificabilit  per gli svincoli e i raccordi. A tal fine si applicheranno i seguenti indirizzi:

– in area collinare, valutare la tutela del crinale pi  vicino;

– in area pianeggiante, valutare la tutela degli elementi visuali di “arredo” e composizione vegetazionale.

• *Rete di interconnessione*. Costituita dagli Assi Strategici Primari Interbacino di cui alla *Scheda 12*, comprende i percorsi che collegano:

– i porti del Puntone e di Punta Ala con Firenze (A1) e Siena (E78);

– i porti di Castiglione della Pescaia e

tirrenico, di cui al l’elaborato intitolato «La Toscana nel quadro strategico nazionale 2007 – 2013» che definisce le connessioni tra le strategie dello sviluppo territoriale della Regione e che   parte integrante del presente Piano, e dai relativi collegamenti trasversali;

c) la rete ferroviaria regionale, comprendente le tratte ferroviarie di propriet  regionale.

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscono l’individuazione della rete stradale e autostradale di interesse regionale secondo la seguente suddivisione:

a) la rete primaria (di transito e scorrimento) comprendente le autostrade e il completamento del corridoio tirrenico;

b) la rete principale (di distribuzione dalla rete primaria alla secondaria) comprendente la strada di grande comunicazione E78 (...)

c) la rete secondaria della viabilit  regionale (di penetrazione e di distribuzione e supporto ai sistemi locali);

Inoltre il PIT prevede che “Gli strumenti di pianificazione territoriale individuano ambiti specifici di destinazione finalizzati alla possibile realizzazione o al potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, in relazione al livello di approfondimento progettuale delle opere, e sulla base dei principi e livelli prestazionali relativi al sistema della mobilit  e della logistica del presente Piano. In particolare per i tracciati ferroviari esistenti o per i quali sia avvenuta l’approvazione del progetto definitivo, si individuano ambiti di salvaguardia della infrastruttura e della sua eventuale espansione, comprendenti almeno le due fasce di rispetto di metri lineari 30 dalla rotaia pi  vicina, da ridurre in presenza di insediamenti esistenti, sentito il parere dell’ente proprietario delle ferrovie e nel rispetto delle normative vigenti.

5. I tracciati ferroviari di interesse nazionale e

<p>Marina di Grosseto con Siena (E78) e l'Amiata (S.S. 2 Cassia);</p> <p>– i porti di Talamone e dell'Argentario con Orvieto e Perugia.</p> <p>Vi sono ammessi interventi di adeguamento a strada extraurbana (categoria "C1").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rete "delle Città"</i> , costituita dagli Assi Secondari di Bacino di cui alla <i>Scheda 12</i>. Comprende i collegamenti fra: <ul style="list-style-type: none"> <li>– la "<i>Città</i>" <i>sul Golfo del Ferro</i> e quella <i>delle Miniere</i>;</li> <li>– la "<i>Città</i>" <i>della Città</i> e quelle <i>dei Poderi, delle Miniere e intorno alla Vetta</i>;</li> <li>– la "<i>Città</i>" <i>d'Acqua e Pietra</i> e quelle <i>dei Poderi, delle Miniere e intorno alla Vetta</i>;</li> <li>– la "<i>Città</i>" <i>del Tufo</i> e quella <i>intorno alla Vetta</i>.</li> </ul> </li> </ul> <p>Vi sono ammessi interventi di adeguamento infrastrutturale a strada extraurbana secondaria (categoria "C1" e "C2");</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rete "di Città"</i>, corrispondente agli Assi di "<i>Città</i>" di cui alla <i>Scheda 12</i> e comprendente le restanti strade provinciali e comunali.</li> </ul> <p>Vi sono ammessi interventi di adeguamento a strada locale extraurbana .</p> <p>Seguono nel PTC, specificazioni su gli interventi di adeguamento e miglioramento della viabilità provinciale, sulla cartellonistica e sicurezza applicando rigorosi criteri di tutela paesaggistica. Seguono riferimenti a darsene a terra e nuovi punti di ormeggio. Circa, le infrastrutture per la mobilità il PTC le articola in:</p> <p>"Aeroporti; Aviosuperfici di interesse locale. Elisuperfici; Campi di volo per l'approdo e la partenza di velivoli ultraleggeri (volo da diporto e sportivo").</p>	<p>regionale dismessi possono essere destinati dagli strumenti della pianificazione territoriale prioritariamente alla realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie. Qualora sia verificata, attraverso specifico studio di fattibilità, l'impossibilità ovvero l'inopportunità di un riutilizzo ferroviario, è possibile procedere ad altra destinazione, mediante accordo di pianificazione <i>ex</i> articolo 21 della l.r. 1/2005, purché comunque funzionale alla mobilità pubblica.</p> <p>6. Le aree ferroviarie esistenti o previste dagli strumenti della pianificazione territoriale che risultino in tutto o in parte non più funzionali all'esercizio ferroviario, sono suscettibili di altra destinazione purché prioritariamente funzionale alla mobilità pubblica e comunque mediante accordo di pianificazione <i>ex</i> articolo 21 della l.r.1/2005." (...)</p> <p>Inoltre prevede che "Il sistema dei porti, degli aeroporti, degli interporti, delle aree ferroviarie e degli scali merci interrelato con la rete ferroviaria, stradale e autostradale costituisce risorsa di interesse unitario regionale.</p> <p>10. Gli strumenti di pianificazione territoriale devono includere nella loro formulazione l'indicazione degli interventi funzionali e strutturali relativi al sistema della mobilità e alla sua coerenza con i seguenti obiettivi e criteri direttivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) realizzare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete viaria e le integrazioni eventualmente conseguenti;</li> <li>b) realizzare una adeguata disponibilità di infrastrutture per la sosta di interscambio tra le diverse modalità di trasporto;</li> <li>c) articolare i livelli di servizio della rete del trasporto pubblico (treno - tramvie – bus- collegamenti</li> </ol>			
---	--	--	--	--

<p><b>Scheda 12 – Infrastrutture per la mobilità</b></p> <p><b>Scheda 12 A - Infrastrutture viarie</b></p> <p><b>Scheda 12B - Criteri e indicazioni per la nautica.</b></p> <p><b>Scheda 12C - Aviosuperfici e campi di volo</b></p>	<p>via mare) in relazione alle diverse esigenze della domanda e alle sue prospettazioni;</p> <p>d) riqualificare i nodi intermodali del trasporto pubblico e realizzare eventuali interventi di potenziamento ad essi relativi;</p> <p>e) effettuare il monitoraggio del sistema della mobilità per il controllo degli effetti e l’attuazione delle scelte progettuali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma.</p> <p>11. Gli strumenti di pianificazione territoriale devono includere nella loro formulazione la verifica della loro coerenza con gli obiettivi strategici regionali in tema di logistica di cui al Piano regionale per la mobilità e la logistica, anche con riferimento alle seguenti esigenze:</p> <p>a) potenziare il trasporto delle merci e lo sviluppo della logistica per l’ottimizzazione dei flussi di traffico;</p> <p>b) riqualificare i nodi intermodali delle merci e realizzare eventuali interventi di potenziamento;</p> <p>c) razionalizzare, con particolare riferimento alle grandi aree urbane, i sistemi logistici per la distribuzione intraurbana e interurbana delle merci.”</p> <p>Inoltre il PIT formula vari criteri per la valorizzazione degli interventi in materia di mobilità.</p>			
<p><b>Energia - Art. 34</b></p> <p><b>“Alla provincia di Grosseto, sia per le generiche prerogative ambientali, paesaggistiche e socio-economiche, che per le specifiche potenzialità di energia rinnovabile vuoi in termini di quantità, vuoi di qualità e varietà delle risorse, si riconosce, da un lato, una marcata vocazione all’uso delle fonti naturali locali, dall’altro una sostanziale incompatibilità con la produzione di energia</b></p>	<p>Il PIT all’art. 30 comma 3 fornisce i seguenti indirizzi:</p> <p>“La Regione promuove la massima diffusione delle fonti rinnovabili di energia. Ai fini del conseguimento della piena efficienza produttiva degli impianti necessari alla produzione di fonti energetiche rinnovabili e della tutela delle risorse naturali e dei valori paesaggistici del territorio toscano, la localizzazione e la realizzazione degli</p>			<p>X</p>

<p><b>nucleare e da fonti esogene”.</b>  <b>“Date le caratteristiche del territorio grossetano, si ritiene che le politiche provinciali in materia di energia devono, non solo e non tanto conformarsi a obiettivi autoreferenziali di semplice bilancio energetico, quanto soprattutto configurarsi come parte integrante delle politiche territoriali complessive, con particolare riferimento ai fattori dell’identità locale e ai valori ambientali, paesaggistici, economici e sociali.</b>  <b>“Il censimento, la protezione, la valorizzazione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sono considerati obiettivi strategici della politica territoriale e ambientale della Provincia, fin oltre i limiti definiti dalla vigente normativa di settore. Lo sviluppo delle tecnologie connesse viene ritenuto requisito essenziale ai fini dello sviluppo sostenibile e fattore imprescindibile di qualificazione dell’economia provinciale”.</b>  Seguono nel PTC, specificazioni circa diversi tipi di fonte:</p> <p>I. Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fonte eolica;</li> <li>b) fonti idroelettriche e moto ondoso del mare;</li> <li>c) fonti geotermiche;</li> <li>d) fonte solare (termica e fotovoltaica);</li> <li>e) biomasse (di fonte agricola e forestale, zootecnica, frazione organica dei rifiuti solidi urbani, biogas derivati).</li> </ul> <p>II. Fonti Energetiche da Recupero (F.E.Re.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) frazione combustibile dei rifiuti solidi urbani ed altri rifiuti utilizzabili ai fini energetici diversa da quella di cui alla lettera Ie);</li> <li>b) recupero di calore nelle attività</li> </ul>	<p>impianti stessi avrà luogo ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2005, sulla base delle determinazioni del Piano di Indirizzo Energetico Regionale previa specifica valutazione integrata a norma del piano paesaggistico regionale di cui al presente PIT e dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale.</p> <p>4. A tale fine la programmazione regionale in materia energetica formula il quadro ricognitivo delle aree disponibili all’accoglimento dei relativi impianti coerentemente al disposto del comma precedente oltre che nel rispetto della disciplina del paesaggio.”</p>			
---	---	--	--	--

<p>produttive.</p> <p>III. Fonti Energetiche Virtuali (F.E.V.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) miglioramento dell'efficienza energetica di apparecchiature e sistemi (mediante cogenerazione di energia elettrica e calore, innovazione tecnologica, adozione di forme gestionali innovative);</li> <li>b) recupero di calore dai processi produttivi mediante teleriscaldamento;</li> <li>c) risparmio energetico nel settore del trasporto e della mobilità;</li> <li>d) risparmio energetico mediante accorgimenti costruttivi e/o insediativi.</li> </ul> <p>IV. Fonti Energetiche Non Rinnovabili (F.E.N.R.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) metano;</li> <li>b) petrolio e suoi derivati;</li> <li>c) carbone e suoi derivati;</li> </ul> <p>In termini <u>quantitativi</u> si distinguono 2 diversi livelli di produzione:</p> <p>A.- <i>Impianti per autoconsumo</i>, dimensionati entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti. Sono comunque considerati <i>per autoconsumo</i> tutti gli impianti fotovoltaici installati a copertura di edifici che oltrepassano gli stessi limiti dell'autoconsumo.</p> <p>B.- <i>Centrali elettriche, ovvero impianti di produzione elettrica eccedenti tali limiti.</i></p> <p>Seguono criteri specifici per la produzione e sfruttamento di F.E.R e F.E.V. e F.E.R.N.</p> <p><b>Scheda 13 – Fonti Energetiche Rinnovabili</b></p>				
---	--	--	--	--

